



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 03/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione n. ***444 e un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento n. ***989, rispettivamente stipulati in data 26/11/2012 e 03/09/2015 ed estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi del 29/09/2015 e del 03/10/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: "di intervenire e calcolare quanto sono gli oneri che [l'intermediario] mi deve restituire".

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo in relazione ad entrambi i contratti di finanziamento: la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere up-front, come meglio specificato nel contratto; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova la disponibilità, già manifestata in sede di riscontro al reclamo, a rimborsare la somma di € 589,22, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo; la natura up front delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; con riferimento al contratto n. ***989, che le commissioni d'intermediazione sono dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento; in particolare, il contratto prevede che la quota pari al 60% dell'importo complessivo di dette commissioni abbia natura up-front, mentre la rimanente quota del 40% abbia natura recurring e venga



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborsata per la parte non maturata, secondo quanto previsto nel piano di ammortamento, consegnato e approvato dalla cliente; con riferimento al contratto n. ***444, la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento; richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS e un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, poi anticipatamente estinti.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*,



valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Il Collegio, preliminarmente, disattende l’eccezione formulata dall’intermediario relativamente alla presunta natura consulenziale della richiesta formulata da ricorrente, in linea con il costante orientamento dell’Arbitro secondo cui “la domanda può qualificarsi come consulenziale allorché, in ragione della genericità della formulazione, non possano essere identificati con certezza il *petitum* e/o la *causa petendi*” (cfr. *ex multis* Collegio di Roma, decisione n. 7701/2016). Nel caso di specie, infatti, il ricorrente contesta esplicitamente i criteri contrattuali di rimborso delle commissioni non maturate richiamando anche l’orientamento dell’Arbitro”. (Collegio di Bari n. 17123/19).

Quanto all’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell’intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell’*accipiens*, compagnia assicurativa e società di intermediazione, il Collegio rileva che è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell’art.125-*sexies* del t.u.b. In particolare, quanto agli oneri assicurativi, sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario per consolidato orientamento di questo Arbitro (v. per tutte, Coll. Coord. dec. n. 6167/2014, *ex multis* Collegio di Bari n. 23783/18”).

Nel merito, quanto al contratto di cessione del quinto, il Collegio, rileva che le Commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria, in quanto riguardanti lo svolgimento di una serie di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, siano rimborsabili mediante il criterio in proporzione con gli interessi.

Al contrario, per le Commissioni di attivazione, poiché nel caso di specie riguardano la remunerazione anche di attività *recurring*, che non si esauriscono nello svolgimento di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, il Collegio rileva che il relativo criterio di rimborso debba essere *pro rata* lineare.

Le commissioni di gestione sono da rimborsare secondo il criterio *pro rata* lineare, in quanto remunerative di attività *recurring*.

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	32
rate residue	88

TAN ▶	4,70%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	73,33%
in proporzione alla quota	56,08%

n/€	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 330,00	€ 252,36	<input type="radio"/>	€ 252,36
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 693,00	€ 508,20	€ 388,64	<input type="radio"/>	€ 508,20
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.357,35	€ 995,39	€ 761,22	<input type="radio"/>	€ 767,07
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.584,00	€ 1.161,60	€ 888,32	<input type="radio"/>	€ 888,32
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.877,20
interessi legali	no

Quanto al contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, dalla descrizione della clausola relativa ai “costi di intermediazione”, si evince che le commissioni in questione remunerano, oltre a prestazioni aventi natura *up front*, anche “attività svolte successivamente alla concessione del prestito, durante tutto il periodo di durata dell’ammortamento”; per la ripartizione dei costi, viene fatto espresso rinvio al modulo SECCI, “allegato al contratto”, tuttavia non presente in atti. Tale ripartizione si rinviene però nell’atto di conferimento incarico all’agente in attività finanziaria.

Per il rimborso delle “commissioni di gestione” e della quota ripetibile dei “costi di intermediazione”, il Collegio riconosce l’applicazione del criterio contrattuale, in quanto il contratto fa espresso rinvio al piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente, nel quale risulta che la ripartizione della commissione per ciascuna rata è stata effettuata utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Quanto alle spese di attivazione e alle spese di istruttoria, in quanto riguardanti lo svolgimento di una serie di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, il Collegio ritiene che siano rimborsabili mediante il criterio in proporzione con gli interessi.

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,95%
-------	-------

	% restituzioni:
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,50%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni			rimborsi ▼	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 173,25			€ 173,25
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 798,00	€ 478,80	€ 307,22			€ 307,22
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 230,40	€ 147,84	€ 207,78	€ 207,78	€ 0,00
<input type="radio"/>	costi di intermed. (60%) (up front)	€ 697,68	€ 418,61	€ 268,60			da rimborsare
<input type="radio"/>	costi di intermed. (40%) (recurring)	€ 465,12	€ 279,07	€ 179,07	€ 192,56	€ 192,56	€ 0,00
<input type="radio"/>							
tot rimborsi ancora dovuti						€ 480,47	
interessi legali						no	

All'importo indicato in tabella deve essere aggiunta la somma di € 288,84 relativa alla quota non ripetibile dei costi di intermediazione (60%), in quanto il Collegio rileva che il criterio contrattuale convenuto per la rimborsabilità della quota retrocedibile della commissione debba essere esteso alla quota non ripetibile, a prescindere dalla natura delle attività descritte.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.646,51.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI